GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 17 gennaio 1924** **Numero 14**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato, *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** | per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **3.00** |

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-80). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 2899.

Ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppresse le Direzioni provinciali delle poste, le Direzioni compartimentali dei servizi elettrici, le Ispezioni distrettuali delle poste ed i Circoli di costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 2.

In luogo degli organi soppressi a termini dell'articolo precedente, sono istituite le seguenti Direzioni comparti-

mentali dei servizi postali ed elettrici con sede nelle città qui appresso indicate:

1. Alessandria.
2. Ancona.
3. Aquila.
4. Bari.
5. Bologna.
6. Brescia.
7. Cagliari.
8. Catania.
9. Como.
10. Cosenza.
11. Cuneo.
12. Ferrara.
13. Firenze.
14. Foggia.
15. Genova.
16. Livorno.
17. Lucca.
18. Messina.
19. Milano.
20. Napoli.
21. Novara.
22. Padova.
23. Palermo.
24. Parma.
25. Perugia.
26. Potenza.
27. Roma.
28. Salerno.
29. Teramo.
30. Torino.
31. Trento.
32. Trieste.
33. Udine.
34. Verona.

La giurisdizione territoriale delle predette Direzioni compartimentali è determinata come dalla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le poste ed i telegrafi.

Art. 3.

Ogni Direzione compartimentale si compone dei seguenti uffici:

Ufficio 1° — Personale, locali ed economato.
» 2° — Servizi postali.
» 3° — Servizi elettrici.
» 4° — Ispezione amministrativa.
» 5° — Ispezione tecnica.
» 6° — Ragioneria.

Al 5° ufficio è annessa l'officina meccanica ed al 6° sono annesse la cassa ed il deposito della carte valori postali.

Gli uffici compartimentali d'ispezione tecnica assumono le funzioni attualmente demandate ai Circoli di costruzioni telegrafiche e telefoniche e per quanto riguarda la costruzione, la sorveglianza e la manutenzione delle linee la loro giurisdizione può eventualmente estendersi oltre l'ambito della rispettiva circoscrizione compartimentale.

Art. 4.

Con decreti Ministeriali, ove ne sia riconosciuto il bisogno, potranno essere istituite in località diverse dalla sede della Direzione compartimentale sezioni d'ispezione tecnica e sezioni di cassa.

Potranno altresì essere distaccati in talune località di maggiore importanza ispettori sia centrali sia compartimentali con l'incarico di esercitare la funzione ispettiva anche su zone comprendenti più direzioni compartimentali.

Il regolamento determina le località in cui i predetti ispettori debbono avere la propria residenza e provvede altresì a quanto riguarda le attribuzioni dei direttori dei singoli uffici compartimentali nei rapporti sia col direttore compartimentale sia con gli organi dell'Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale potrà altresì stabilirsi che in alcune Direzioni compartimentali sia affidata ad un sol titolare la direzione di più uffici facenti parte della stessa Direzione.

Art. 5.

La soppressione degli organi di cui all'art 1 e la istituzione delle direzioni compartimentali di cui all'art. 2, avranno luogo gradatamente ed in modo che il nuovo ordinamento contemplato nel presente decreto sia integralmente applicato in tutto il territorio del Regno non oltre il 1° luglio 1924.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale avrà effetto, per quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 116. — GRANATA.

Tabella delle giurisdizioni territoriali delle Direzioni compartimentali dei servizi postali e dei servizi elettrici.

1. Alessandria, giurisdizione nel territorio della Provincia di Alessandria.
2. Ancona, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Ancona, Macerata e Pesaro.
3. Aquila, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Aquila e Chieti.
4. Bari, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Bari, Lecce, Taranto ed Isola di Saseno.
5. Bologna, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Bologna, Modena e Forlì.
6. Brescia, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Brescia, Bergamo e Cremona.
7. Cagliari, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Cagliari e Sassari.
8. Catania, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Caltanissetta, Catania e Siracusa.
9. Como, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Como e Sondrio
10. Cosenza, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Catanzaro e Cosenza.
11. Cuneo, giurisdizione nel territorio della Provincia di Cuneo.
12. Ferrara, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Ferrara, Ravenna e Rovigo.
13. Firenze, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Firenze e Siena.
14. Foggia, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Benevento, Campobasso e Foggia.
15. Genova, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Genova e Porto Maurizio.
16. Livorno, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Grosseto, Livorno e Pisa.
17. Lucca, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Lucca, Massa e Spezia.
18. Messina, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Messina e Reggio Calabria.
19. Milano, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Milano e Pavia.
20. Napoli, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Caserta e Napoli.
21. Novara, giurisdizione nel territorio della Provincia di Novara.
22. Padova, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia.
23. Palermo, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Palermo, Girgenti e Trapani.

24. Parma, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.
25. Perugia, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Arezzo e Perugia.
26. Potenza, giurisdizione nel territorio della Provincia di Potenza.
27. Roma, giurisdizione nel territorio della Provincia di Roma.
28 Salerno, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Avellino e Salerno.
29. Teramo, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Ascoli Piceno e Teramo.
30. Torino, giurisdizione nel territorio della Provincia di Torino.
31. Trento, giurisdizione nel territorio della Provincia di Trento.
32. Trieste, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Trieste, Pola e Zara.
33. Udine, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Udine e Belluno.
34. Verona, giurisdizione nel territorio delle Provincie di Mantova, Verona e Vicenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le poste ed i telegrafi:
COLONNA DI CESARÒ.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2752.

Erezione in Ente morale del Comitato Nazionale Famedio Marinaio Italiano in Pola, con sede in Venezia.

N. 2752. R. decreto 2 dicembre 1923 col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene eretto in Ente morale il Comitato nazionale Famedio marinaio italiano in Pola, avente sede in Venezia, ed è approvato lo statuto dell'Ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 2766.

Nuovo statuto della cassa di risparmio e prestiti della Società operaia agricola di mutuo soccorso di Massa Superiore.

N. 2766. R. decreto 13 dicembre 1923 col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa operaia di risparmio e prestiti della Società operaia agricola di mutuo soccorso di Massa Superiore.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2770.

Erezione in Ente morale dell'Ospizio per i bimbi rachitici « Enrichetta Trentini », in Bologna.

N. 2770. R. decreto 15 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ospizio per i bimbi rachitici « Enrichetta Trentini », con sede in Bologna, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2767.

Erezione in Ente morale della fondazione scolastica « Caradonio-Di Blasio », in Casacalenda.

N. 2767. R. decreto 9 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Caradonio-Di Blasio », con sede nel comune di Casacalenda, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2771.

Erezione in Ente morale dell'asilo infantile « Isabella Farnese », in Farnese.

N. 2771. R. decreto 15 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'asilo infantile « Isabella Farnese », con sede in Farnese, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2792.

Modificazione del regolamento della Borsa di Roma.

N. 2792. R. decreto 29 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato il vigente regolamento sui diritti da riscuotersi nella Borsa di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2865.

Istituzione del Regio consolato di seconda categoria in Bahia, con giurisdizione sullo Stato di Bahia, che viene distaccato da quella del Regio consolato di prima categoria a Rio Janeiro.

N. 2865. R. decreto 20 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di seconda categoria alla residenza di Bahia, con giurisdizione sullo Stato di Bahia, che viene distaccata da quella del Regio consolato di prima categoria a Rio Janeiro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 dicembre 1923.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Costa Rainera.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Costa Rainera (Imperia).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Costa Rainera, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, l'altronde conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 2 settembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Costa Rainera in provincia di Imperia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Costa Rainera è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 22 novembre 1923.

Istituzione di uffici secondari postali e telegrafici a Viareggio, Pinerolo, Leonforte, La Maddalena, Chiavenna, Mortara e Voghera.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali telegrafici telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Viareggio un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Procedutosi alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, che determina la misura della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a Viareggio (Lucca) un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario telegrafico di Viareggio è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di L. 11,350, ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920 quella complessiva di annue L. 24,050 ivi comprese L. 720 per 4 supplenti a L. 90 mensili, oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1800 per aumento del 10 % e L. 1200 per i supplenti.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Viareggio dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali telegrafici telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Pinerolo un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Procedutosi alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, che determina la misura della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a Pinerolo (Torino) un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario telegrafico di Pinerolo (Torino) è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di lire 7260, ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920, quella complessiva di annue L. 17,550 (ivi comprese L. 360 per due supplenti a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1760 per aumento del 10 % e L. 600 per i supplenti.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Pinerolo dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali telegrafici telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Leonforte un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Procedutosi alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, che determina la misura della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a Leonforte (Catania) un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario telegrafico di Leonforte è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di L. 4860, ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920 quella complessiva di annue L. 13,630 (ivi comprese L. 180 per un sup-

plente a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1360 per aumento del 10 % e L. 300 pel supplente.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Leonforte dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali telegrafici telefonici;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1923, col quale nell'ufficio principale postale telegrafico di La Maddalena dal 16 ottobre 1923 sono stati separati i servizi delle poste e del telegrafo;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a La Maddalena un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell' ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Procedutosi alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, che determina la misura della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a La Maddalena (Sassari) un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario telegrafico di La Maddalena è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di L. 5490, ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920, quella complessiva di annue L. 15,260 (ivi comprese L. 720 per 4 supplenti a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1530 per aumento del 10 % e L. 1200 per i supplenti.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di La Maddalena dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali telegrafici telefonici;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1923, col quale a Chiavenna (Sondrio) i servizi delle poste e del telegrafo sono stati separati dal 1° ottobre 1923;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Chiavenna un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Procedutosi alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, che determina la misura della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a Chiavenna (Sondrio) un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario telegrafico di Chiavenna è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di L. 4030 ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920 quella complessiva di annue L. 11,740 (ivi comprese L. 360 per due supplenti a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1170 per aumento del 10 % e L. 600 per i supplenti.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Chiavenna dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali telegrafici telefonici;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1923, col quale è stata riconosciuta l'opportunità di separare a Mortara (Pavia) i servizi della posta e del telegrafo,

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Mortara un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Procedutosi alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, che determina la misura della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a Mortara (Pavia) un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario telegrafico di Mortara è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di L. 1780 ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920 quella complessiva di annue L. 5930, ivi comprese L. 180 per un supplente a L. 90 mensili oltre le maggiori assegnazioni con-

cesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 590 per aumento del 10 % e L. 300 per il supplente.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Mortara dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali telegrafici telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Voghera (Pavia) un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Proceduto si alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, che determina la misura della cauzione dovuta dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a Voghera (Pavia) un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2° All'ufficio secondario telegrafico di Voghera è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di L. 6240 ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920, quella complessiva di annue L. 16,200 (ivi comprese L. 540 per tre supplenti a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010, e cioè L. 1020 per aumento del 10 % e L. 900 per i supplenti.

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Voghera dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso, per esami e per titoli, a 3 posti di chimico nel ruolo dei chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua esecuzione, approvati con i Regi decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Visto il R. decreto-legge del 10 agosto 1919, n. 1470;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il R. decreto 8 luglio 1920, n. 1001;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e l'annessa tabella n. 64;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli, a tre posti di chimico nel ruolo dei chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti della Regia marina, con l'annuo stipendio di L. 7500.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quand'anche manchino della naturalità);

b) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35, alla data del presente decreto;

c) avere sempre tenuto condotta regolare;

d) essere di sana e robusta costituzione;

e) aver conseguita la laurea in chimica pura, o in chimica e farmacia presso un'Università del Regno ovvero il diploma d'ingegnere chimico o industriale in un Regio politecnico;

f) conoscere sufficientemente almeno due lingue straniere;

g) possedere i titoli che comprovino la speciale attitudine a coprire l'impiego di cui si tratta;

h) dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

i) sottostare ad un esame di prova nelle materie specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da L. 2.40 stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, divisione personali civili, sezione 2ª) entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto,

c) certificato di buona condotta, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale;

e) certificato medico, debitamente legalizzato;

f) foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva;

g) diploma originale di laurea in chimica o in chimica e farmacia, ovvero diploma originale di ingegnere chimico od ingegnere industriale;

h) certificato dei punti ottenuti nell'esame finale o negli esami speciali;

i) certificati comprovanti la conoscenza dell'inglese o del tedesco oltre il francese;

l) tutti i titoli che l'aspirante crederà di presentare (quali attestati di studi fatti, di servizi prestati, di nomine, di premi ottenuti, ecc.) per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico;

m) quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50 (R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173).

Art. 4.

Le domande non pervenute corredate dai documenti richiesti entro il termine fissato dal presente bando, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso. Indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti e di escludere coloro che dalle notizie avute non risultassero meritevoli.

Art. 6.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di chimico verrà constatata mediante visita medica inappellabile passata da due ufficiali medici della Regia marina.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo a Spezia e incominceranno nel giorno che verrà stabilito dal Ministero I candidati saranno, a suo tempo, avvisati del giorno e dell'ora in cui dovranno trovarsi a Spezia per essere sottoposti alla visita di cui all'art. 6 e indi iniziare le prove di esame, che si svolgeranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:
1 capitano di vascello, presidente;
2 professori universitari o di politecnico in chimica, membri;
2 chimici capi delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della Regia marina, membri;
funzionerà da segretario uno dei membri designati dal presidente
Per la procedura degli esami nella parte non considerata dal presente decreto, si osserveranno le norme contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 9.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esami la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di dover presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione di chimico.
All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5, che contribuirà a formare il punto medio finale nel modo indicato nel successivo art. 10.

Art. 10.

A ciascuna delle prove di esami saranno attribuiti 20 punti.
Per essere dichiarato idoneo, il candidato deve ottenere almeno 10 punti in ciascuna prova, cui è, inoltre, attribuito il coefficiente indicato nel programma annesso al presente decreto
Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel seguente modo il punto medio di ciascuna prova è costituito dalla somma dei punti divisi pel numero degli esaminatori. La media così ottenuta in ciascuna delle prove si moltiplica per il relativo coefficiente più sopra citato, e il totale della somma dei prodotti, più il punto conseguito pei titoli, di cui al precedente articolo, diviso per il numero delle prove, dà il punto medio finale
La graduatoria dei candidati è determinata in base a quest'ultimo risultato.

Art. 11.

Ai concorrenti dichiarati vincitori del concorso sarà conferita la nomina provvisoria nell'ordine risultante dalla graduatoria formata dalla Commissione. Essi dovranno prestare servizio di prova per la durata di un anno, trascorso il quale periodo saranno definitivamente confermati, purchè, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della marina, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.
Allo scadere del detto periodo coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non siano ritenuti meritevoli di conferma saranno licenziati e verrà loro corrisposta una indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere la destinazione che sarà loro assegnata nel termine stabilito dal Ministero; in caso contrario si riterrà che abbiano rinunciato alla nomina.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1923.

Il Ministro: REVEL.

Programma di esami per la nomina a chimico nel ruolo dei chimici, per le Direzioni di artiglieria ed armamenti della Regia marina.

I.

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3)
Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

II.

Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).
Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta).

III.

Relazione scritta su di uno dei seguenti argomenti di chimica applicata (coefficiente 3).
Tempo concesso: 8 ore consecutive.
1° Ossigeno ed idrogeno. Loro preparazione industriale ed applicazione
2° Cloro, acido cloridrico, ipocloriti, clorati e perclorati.
3° Zolfo, anidride solforosa, acido solforico
4° Ammoniaca e suoi sali più importanti. Calciocianamide.
5° Acido nitrico e nitrati
6° Carbonio Cenno sui saggi più importanti per determinare il valore industriale dei carboni Carburo di calcio.
7° Sodio, idrato, carbonato a nitrato sodico.
8° Zinco, rame, alluminio. Loro sali e leghe più importanti.
9° Ferro, nichel, manganese, cromo. Cenno sull'analisi degli acciai.
10° Colori minerali a base di piombo, ferro, cromo, rame e mercurio.
11° Olii minerali.
12° Materie grasse, saponi, candele steariche.
13° Glicerina, nitroglicerina e dinamiti.
14° Cellulosa e nitrocellulosa. Cenno sulle polveri infumi.
15° Catrame del carbon fossile e principali prodotti che se ne ricavano.
16° Nitroderivati degli idrocarburi aromatici Fenolo, acido picrico.
17° Cenno sui cosidetti gas asfissianti e sulle sostanze chimiche offensive in genere fumogene ed incendiarie finora impiegati in guerra e relativi mezzi di protezione individuale.

IV.

Discussione orale sulle relazioni di cui sopra. Coefficiente 3).

V.

Esercizio di traduzione in italiano di qualche brano di chimica tecnologica, da due diverse lingue straniere, cioè dall'inglese o dal tedesco oltre il francese, a scelta dell'aspirante (Coefficiente 2).
La Commissione esaminatrice preparerà tanti temi d'analisi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove.
Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.
Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati.
Soltanto durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà di consentire.
E' assolutamente vietato l'uso di manoscritti.

Roma, addì 17 agosto 1923.

Modificazioni al citato decreto Ministeriale 17 agosto 1923.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R decreto 11 novembre 1923, n 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 17 agosto 1923, col quale si bandisce un concorso per esami e per titoli a tre posti di chimico nel ruolo dei chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti;

Decreta:

Art 1.

L'art 1° del decreto Ministeriale 17 agosto 1923 è sostituito dal seguente:

« E' aperto un concorso per esame o per titoli a tre posti di chimico aggiunto con lo stipendio annuo di L. 9500 oltre un supplemento di attività annuale di L. 600 » (1).

Art. 2.

La condizione dell'età di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 17 agosto 1923 deve verificarsi alla data del presente decreto.

Art. 3.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del decreto Ministeriale 17 agosto 1923 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 17 agosto 1923 è sostituito dal seguente:

« Ai concorrenti dichiarati vincitori del concorso sarà conferita la nomina di volontari nell'ordine risultante dalla graduatoria formata dalla Commissione. Essi dovranno prestare servizio di prova per sei mesi, trascorso il quale periodo saranno nominati definitivamente chimici aggiunti, purchè, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della marina, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta. Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 790 lorde ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1923.

Il Ministro: REVEL.

(1) Lo stipendio massimo al quale può giungere il personale dei chimici delle Direzioni di artiglieria ed armamenti è di L. 17,800 oltre un supplemento di attività di L. 1200.

Concorso per titoli al posto di professore di meteorologia e geofisica presso il Regio istituto idrografico di Genova.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 470, che approva il riordinamento del personale civile tecnico del Regio istituto idrografico;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 14 del riordinamento del Regio istituto idrografico, approvato con R. decreto 14 maggio 1908, n. 232;
Visti gli articoli 2 e 3 delle istruzioni e programmi per l'ammissione nel personale civile di detto istituto, in data 16 aprile 1909;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli al posto di professore di meteorologia e geofisica presso il Regio istituto idrografico in Genova con l'annuo stipendio di L. 17,800 oltre L. 1500 di supplemento di attività (1).

Art. 2.

La domanda su carta da bollo da L. 3 scritta e sottoscritta di proprio pugno dal concorrente con l'indicazione del domicilio, dovrà essere presentata al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali) non più tardi di 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, con i seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato l'età di 40 anni alla data del presente decreto: o 48 se impiegato dello Stato.

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato (sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto:

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

e) certificato dell'esito definitivo di leva;

f) certificato medico comprovante di essere di buona costituzione fisica e dotato di buona vista;

g) diploma di laurea in fisica o matematica riportato in una Università del Regno, oppure diploma di ingegnere idrografico conseguito nella Regia scuola superiore navale di Genova;

h) certificato comprovante i corsi di studi compiuti ed i punti riportati nell'esame finale di laurea;

i) certificati comprovanti di conoscere bene, oltre la lingua francese, altra lingua straniera. Per provare la conoscenza di lingue straniere il candidato potrà anche essere sottoposto ad apposito esame);

k) relazione sugli studi fatti in generale e la carriera percorsa, con la presentazione di pubblicazioni e di altri titoli che comprovino le sue speciali conoscenze scientifiche ed attitudini per il posto cui il candidato aspira, avvertendo che si darà maggiore importanza ai lavori che mostrino tendenza a ricerche di meteorologia, oceanografia e di fisica terrestre;

l) quietanza attestante l'effettuato pagamento in un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso di lire cinquanta;

m) fotografia sulla quale dev'essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

I documenti *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

Al concorso anzidetto possono pure prender parte i tenenti di vascello del corpo dello Stato maggiore generale della Regia marina che abbiano conseguito la caratteristica di specialista idrografo e non abbiano oltrepassata l'età di anni 48.

Essi sono obbligati a presentare solamente i documenti *i*) e *k*) indicati nell'art. 2.

Art. 4.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di professore di meteorologia e geofisica verrà constatata mediante visita medica inappellabile passata da due ufficiali medici della Regia marina.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come segue:

Ufficiale ammiraglio, presidente;

Direttore del Regio istituto idrografico, due docenti universitari di meteorologia e geofisica, ufficiale superiore di vascello versato negli studi idrografici, membri.

Funzionerà da segretario uno dei membri designato dal presidente.

Art. 6.

La Commissione chiamata a giudicare del concorso ha facoltà di sottoporre i concorrenti ad una lezione di prova, la quale si renderà obbligatoria qualora occorra di determinare la graduatoria dei primi due o tre candidati che eventualmente fossero stati giudicati, nei titoli, di merito uguale. In qualunque caso la tesi da svolgere verterà su questioni di meteorologia, di oceanografia o di geofisica. Il tema sarà notificato ai candidati 24 ore prima del suo svolgimento.

Art. 7.

Al vincitore del concorso è conferita la nomina provvisoria di professore idrografo con un assegno mensile di L. 1480 lorde.

La nomina definitiva gli sarà decretata dopo un favorevole esperimento della durata di sei mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1923.

Il Ministro: REVEL.

(1) Lo stipendio massimo del professore idrografo è di L. 20,500 oltre L. 1500 di supplemento di attività, che si raggiunge in seguito a due aumenti quadriennali giusta il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.